

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016  
451/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA TRIERA POWER S.R.L. NEI CONFRONTI  
DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ALLORA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 istitutiva del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDÌ);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## FATTO

1. Con reclamo presentato il 4 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3337), Trieria Power S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.a. (già Enel Distribuzione S.p.a., di seguito: gestore) la tardiva esecuzione delle operazioni di aggiornamento del sistema GAUDÌ, a seguito dell’entrata in esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile;
2. con nota del 9 marzo 2016 (prot. 7270), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 24 marzo 2016 (prot. Autorità n. 9472 del 30 marzo 2016), il gestore ha depositato una memoria difensiva;
4. il 31 marzo 2016 (prot. Autorità n. 10034 del 4 aprile 2016), il reclamante ha quindi presentato le proprie repliche;
5. in data 21 luglio 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

## QUADRO NORMATIVO

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia assumono rilievo le seguenti disposizioni dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità 99/08 (TICA), nella versione vigente fino al 31 dicembre 2014:
  - l’articolo 10, comma 6, il quale stabilisce che *“il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori, evidenziando che i lavori sono stati ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete e provvede ad aggiornare il sistema GAUDÌ evidenziando l’avvenuta ultimazione dei lavori. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione”*;
  - l’articolo 10, comma 11, che recita *“ai fini dell’attivazione della connessione, il richiedente deve aver ottenuto l’Abilitazione ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio delle UP sul GAUDÌ”*;

- l'articolo 10, comma 12, secondo cui *“entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l’entrata in esercizio dell’impianto su GAUDÌ, inserendo la data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell’UP e del relativo impianto”*;
  - infine, l'articolo 14, comma 3, il quale dispone che *“qualora non rispetti i termini riportati nella presente parte III diversi da quelli di cui ai commi 14.1 e 14.2, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo”*;
7. rileva, altresì, l'articolo 10, comma 6-bis, del TICA vigente a partire dal 1 gennaio 2015, così come modificato dalla deliberazione dell’Autorità 578/2013/R/eel, secondo cui *“il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 10.6. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente”*.

## **QUADRO FATTUALE**

8. In data 27 dicembre 2012, il reclamante presentava al gestore una richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse, di potenza pari a 4.996 kW, da realizzarsi a Porto Marghera, nel comune di Venezia;
9. in data 8 aprile 2013, il gestore inviava al reclamante il preventivo per la connessione (codice T0575048), il quale veniva accettato dal reclamante il 6 maggio 2013;
10. in data 11 dicembre 2014, il reclamante comunicava al gestore, tramite il Portale Produttori, di aver terminato i lavori di costruzione dell’impianto di produzione e, in data 16 dicembre 2014, sottoscriveva il Regolamento di Esercizio;
11. in data 17 dicembre 2014, il gestore aggiornava il sistema GAUDÌ, inserendo la data di completamento della connessione e la data di sottoscrizione del Regolamento di Esercizio;
12. in data 19 dicembre 2014, il gestore procedeva quindi ad attivare la connessione, effettuando il primo parallelo con la rete dell’impianto di produzione, rilasciando, altresì, al reclamante l’apposito verbale di attivazione;
13. in data 22 dicembre 2014, il gestore comunicava al reclamante di aver *“verificato che la registrazione in GAUDÌ non è ancora completata”*, invitando

pertanto il reclamante a “*caricare la comunicazione di fine lavori per poter così allineare anche GAUDÌ*”;

14. in pari data, il reclamante informava il gestore di aver già provveduto a comunicare, in data 11 dicembre 2014, la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sul Portale Produttori del gestore;
15. in data 8 gennaio 2015, il reclamante segnalava al gestore il mancato inserimento, nel sistema GAUDÌ, dell'avvenuto completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, rilevando come tale mancanza fosse ostativa all'inserimento della data di entrata in esercizio dell'impianto e, quindi, al completamento dell'*iter* di connessione all'interno del sistema GAUDÌ;
16. in data 29 gennaio 2015, il reclamante, in mancanza di risposte, richiedeva nuovamente al gestore (come già nella sopracitata comunicazione dell'8 gennaio 2015) di inserire la data di entrata in esercizio dell'impianto;
17. alla stessa data, il gestore inseriva la data di fine lavori dell'impianto di produzione (11 dicembre 2014) e la data di entrata in esercizio del medesimo impianto (19 dicembre 2014) nel sistema GAUDÌ.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

18. Il reclamante afferma che il gestore ha inserito tardivamente nel sistema GAUDÌ le informazioni relative al completamento dell'*iter* per la connessione del proprio impianto di produzione, generando, in tal modo, un ritardo nella presentazione della propria istanza di accesso al sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012;
19. il reclamante ravvisa, nella condotta del gestore, un “erroneo e negligente comportamento” che ha arrecato al reclamante stesso un “irreparabile danno”, concretizzatosi nel mancato riconoscimento degli incentivi;
20. inoltre, il reclamante richiede l'erogazione dell'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 3, del TICA, per la violazione del termine di cui all'articolo 10, comma 12, del TICA medesimo.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

21. Il gestore afferma che:
  - l'articolo 10, comma 6, del TICA, in vigore fino al 31 dicembre 2014, poneva in capo al soggetto richiedente la connessione l'onere di aggiornare il GAUDÌ, evidenziando l'avvenuta ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
  - il GAUDÌ, in mancanza dell'inserimento della data di fine lavori dell'impianto di produzione, non consentiva al gestore di inserire la data di entrata in esercizio dell'impianto medesimo;
22. pertanto, secondo il gestore, il ritardo nell'inserimento in GAUDÌ della data di entrata in esercizio dell'impianto è una diretta conseguenza dell'inadempienza

- del reclamante, che non avrebbe ottemperato all'obbligo di inserire in GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori;
23. il gestore precisa, altresì, di aver aggiornato GAUDÌ in data 29 gennaio 2015, al solo fine di superare gli ostacoli che si frapponivano alla definizione della pratica;
  24. il gestore si oppone, quindi, alla richiesta del reclamante di ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 14, comma 3, del TICA, sostenendo che, fino al 31 dicembre 2014, l'aggiornamento del sistema GAUDÌ con la data di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione spettasse al reclamante.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

25. L'articolo 10, comma 10, del TICA stabilisce che, a seguito della conclusione delle attività di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo, il sistema GAUDÌ associ ad una determinata procedura di connessione relativa ad una unità di produzione lo stato di "*Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio*" e notifichi, quindi, tale aggiornamento dello stato dell'impianto a Terna S.p.a., all'impresa distributrice, al richiedente, all'utente del disaccoppiamento e, qualora necessario, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
26. inoltre, l'articolo 10, comma 11, del TICA, pone, come condizione per l'attivazione di una connessione, l'aver ottenuto l'"*Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio*" sul sistema GAUDÌ;
27. dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento di trattazione del presente reclamo, risulta che, alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del reclamante (19 dicembre 2014), l'obbligo di inserimento in GAUDÌ della data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (articolo 10, comma 6, del TICA) non era stato adempiuto dal produttore; pertanto, non essendo soddisfatte tutte le condizioni previste dal comma 10 dell'articolo 10 del TICA, l'impianto di produzione in questione non poteva essere "*Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio*";
28. alla luce del ricostruito quadro fattuale, risulta che il gestore ha attivato la connessione e consentito l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione senza che il medesimo avesse ancora ottenuto l'"*Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio*" sul GAUDÌ, in violazione dell'articolo 10, comma 11, del TICA;
29. la suddetta violazione ha impedito, altresì, al gestore di rispettare l'obbligo di confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, come richiesto dall'articolo 10, comma 12, del TICA, non avendo il reclamante provveduto ad inserire su GAUDÌ la data di fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, nemmeno successivamente alla data di attivazione della connessione ed entrata in esercizio dell'impianto;

30. si evidenzia, inoltre, che, a partire dal 1 gennaio 2015, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche del TICA, di cui alla deliberazione dell'Autorità 578/2013/R/eel, il compito di aggiornare il sistema GAUDÌ con la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione è transitato in capo al gestore. Quindi, dal 1 gennaio 2015, il reclamante non era più abilitato ad operare sul GAUDÌ;
31. il nuovo comma 6-*bis*, dell'articolo 10, del TICA prevede che il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa, indicata al comma 6 del medesimo articolo, verificata la completezza della predetta documentazione, comunichi al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione;
32. a seguito della suddetta modifica della regolazione in materia, il gestore, dopo aver ricevuto la segnalazione del reclamante dell'8 gennaio 2015, avrebbe dovuto tempestivamente inserire nel sistema GAUDÌ i dati relativi all'impianto del reclamante, tanto più che al produttore era ormai, ai sensi della sopravvenuta disciplina regolatoria, preclusa ogni possibilità di operare su tale sistema, inserendovi dati e qualsivoglia informazione; e ciò nei termini previsti dal TICA. Al contrario, il gestore è rimasto inerte fino al sollecito del reclamante del 29 gennaio 2015, a seguito del quale ha finalmente aggiornato il sistema GAUDÌ, inserendo sia la data di fine lavori, che la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione. Nella fattispecie, l'inerzia del gestore, che ha atteso ben 21 giorni per effettuare un'operazione di scarsa complessità, non appare in alcun modo giustificabile. Tanto più che la diligenza richiesta nell'adempimento dei propri obblighi ad un operatore economico non è certo la diligenza media o ordinaria di cui all'art. 1176, comma 1, del codice civile (vale a dire la diligenza del "buon padre di famiglia"), bensì la diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dello stesso art. 1176

## **DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Trieria Power S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. (allora Enel Distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione T0575048, accertando la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a. (allora Enel Distribuzione S.p.a.), dell'articolo 10, commi 11 e 12, del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. (allora Enel Distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione T0575048, di corrispondere a Trieria Power S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 3, del TICA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*